

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

RICORSO

del Comune di FORTE DEI MARMI, con sede in Forte dei Marmi (LU), Piazza Dante 1 (P.IVA 00138080460), in persona del Sindaco in carica Dott. Bruno Murzi (C.F. MRZBRN52T23O730M), a ciò autorizzato in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 442 del 12.12.2023), del Comune di MASSA, con sede in Massa (MS), Via Porta Fabbrica 1 (P.IVA 00181760455), in persona del Sindaco in carica Francesco Persiani (C.F. PRSFNC65S29E463K), a ciò autorizzato in virtù di decreto sindacale n. 158 del 14.12.2023, e del Comune di PIETRASANTA, con sede in Pietrasanta (LU), Piazza Matteotti 29 (P.IVA 00188210462), in persona del Sindaco in carica Alberto Stefano Giovannetti (C.F. GVNLR62B22G628E), a ciò autorizzato in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 468 del 15.12.2023, tutti assistiti e rappresentati, giusta mandati in calce al presente atto, dall'Avv. Piera Sommovigo del Foro di Genova (C.F. SMMPRI68R63E463N) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Malta 2 interno 2 A (numero fax e PEC ai quali inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento: 0105537051; studiolegale@pec.sommovigopiera.it);

- Ricorrenti -

CONTRO

- la Regione Toscana, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

- Amministrazione resistente -

E NEI CONFRONTI

- della Commissione istituita per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di “*Completamento oltre quota + 43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)*”
Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante;
- della Società Programma Ambiente Apuane S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

- del Comune di Montignoso, in persona del Sindaco in carica;

- *Controinteressati* –

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1170 del 09.10.2023, pubblicata sul BURT n. 42 del 18.10.2023 (doc. n. 1);

avente ad oggetto

“Disposizione svolgimento inchiesta pubblica ai sensi dell’art. 53 della L.R. 10/2010 relativo al PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis per il progetto di <Completamento oltre quota + 43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS)e Pietrasanta (LU)>. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.a.”, così come interpretato in considerazione della nota di chiarimenti della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica del 16.11.2023, pervenuta in data 20.11.2023, con la quale è stato dato riscontro alle istanze di sospensione dell’inchiesta medesima avanzate dai Comuni ricorrenti a seguito delle integrazioni richieste al proponente in sede di PAUR (doc. n. 2);

nonché per l'annullamento

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, della sopra menzionata nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica del 16.11.2023, con la quale è stato dato riscontro alle istanze di sospensione dell’inchiesta medesima a seguito delle integrazioni richieste al proponente in sede di PAUR, disponendo per la prosecuzione dell’inchiesta e dei verbali del predetto procedimento ed in particolare:

- del verbale dell’audizione preliminare dell’inchiesta tenutasi in data 06.11.2023 (doc. n. 3);
- del verbale dell’audizione generale dell’inchiesta tenutasi in data 20.11.2023 (doc. n. 4);
- del verbale dell’audizione generale dell’inchiesta tenutasi in data 02.12.2023 (doc. n. 5);

nonché, per quanto possa occorrere, della nota della Presidente dell’Inchiesta Pubblica in esame del 27.11.2023 (Doc. n. 6), e degli ulteriori verbali dell’inchiesta stessa, del parere

finale del Presidente e della relazione conclusiva, allo stato non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti una volta acquisiti agli atti del giudizio.

In fatto:

1. L'istanza per il rilascio del PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006 art. 27 bis e L.R. n. 10/2010 art. 73 bis per il progetto in controversia è stata presentata dal proponente in data 26.04.2023.

La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, è stata effettuata in data 08.05.2023.

2. In data 04.07.2023 e 06.07.2023 il proponente ha depositato l'integrazione formale della documentazione allegata alla istanza, richiesta dall'Autorità competente.

L'avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente (fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali) sono stati pubblicati in data 12.07.2023 sul sito web della Regione Toscana.

Il procedimento ha preso avvio in data 12.07.2023.

3. Nell'ambito della fase di consultazione del pubblico hanno avanzato la richiesta di avvio della Inchiesta Pubblica, ai sensi del comma 6 articolo 27-bis D.lgs. 152/2006 e del comma 3 articolo 73-bis della legge regionale 10/2010, i seguenti Comuni:

- Il Comune di Pietrasanta con nota prot. 376716 del 3 agosto 2023 (doc. n. 7);
- Il Comune di Forte dei Marmi in data 7 agosto 2023 prot. n. 373678 sulla base di mozione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 24 luglio 2023 (docc. nn. 8 e 9);
- Il Comune di Massa con nota in data 11 agosto 2023 prot. n. 0387536 (doc. n. 10).

4. Con note in data 20 settembre e 26 settembre 2023 della Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana sono state avanzate ampie e rilevanti richieste di integrazioni al proponente, Programma Ambiente Apuane srl (doc. n. 11).

5. Con nota del 23 ottobre 2023 della suddetta Direzione sono stati concessi 180 giorni alla Programma Ambiente Apuane srl per il deposito delle integrazioni richieste con gli atti sopra richiamati (doc. n. 12).

Il nuovo termine per il deposito delle stesse scadrà, pertanto, il 24 aprile 2024.

6. Con Delibera n. 1170 del 9 ottobre 2023 la Giunta della Regione Toscana ha disposto lo *“Svolgimento di Inchiesta Pubblica ai sensi dell’articolo 53 della L.R. 10/2010 relativo al Paur ex DLgs 152/2006 articolo 27-bis e L.R. 10/2010 articolo 73-bis per il progetto di “completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”. Proponente Programma Ambiente Apuane S.p.A.”.*

7. La citata Delibera n. 1170/2023 ha definito, nell’allegato A le *“Direttive per lo svolgimento della Inchiesta Pubblica ex articolo 53 L.R. 10/2010”*, e ha nominato al contempo il Presidente della stessa.

In data 23 ottobre 2023 la Presidente della Inchiesta Pubblica, con apposito Avviso, ha disposto la convocazione dell’Audizione Preliminare dell’Inchiesta Pubblica per il giorno 6 novembre 2023 alle ore 16.00 da svolgersi in aula virtuale con modalità a distanza mediante collegamento da remoto (doc. n. 13).

L’audizione preliminare aveva il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione della Presidente;
2. Nomina dei Commissari sulla base delle candidature pervenute ai sensi della DGR 1170/2023;
3. Illustrazione del programma dei lavori della Inchiesta Pubblica.

8. Con Avviso del 9 novembre 2023 (doc. n. 14) da parte della Presidente della Inchiesta Pubblica è stata poi convocata la Audizione generale per la data del 20 novembre 2023 sempre in remoto per le ore 16.00.

L’Audizione aveva il seguente odg:

- Illustrazione del progetto da parte del proponente;
- Sintesi delle osservazioni e contributi pervenuti nel procedimento di Paur;
- Interventi programmati;

- Risposte alle osservazioni ed agli interventi da parte del proponente;
- Calendario riunioni successive.

9. Nel corso della seduta del 20 novembre 2023 sia la rappresentante del Comitato contro la discarica sia, in particolare, i rappresentanti dei Comuni odierni ricorrenti avanzavano istanza per una sospensione del procedimento in modo da consentire a tutti i partecipanti all'inchiesta di presentare osservazioni e/o contributi anche in ordine alle integrazioni richieste al proponente con le note sopra citate.

10. Più precisamente, posto che la Presidente dell'Inchiesta Pubblica faceva presente che i commissari non si sarebbero espressi sulla documentazione integrativa, bensì avrebbero prodotto una relazione finale con i contenuti emersi durante l'inchiesta e che il materiale valutato durante la medesima inchiesta *“è quello depositato al momento dell'indizione, ai sensi dell'Allegato A della DGR 1170/2023”*, intervenivano al riguardo i seguenti soggetti:

- Enrico Ghiselli, delegato all'ambiente del Comune di Forte dei Marmi, replicava evidenziando che *“Non trova coerente che la Regione conceda 180 giorni per presentare un'integrazione al gestore e si privano i cittadini, le amministrazioni locali della medesima possibilità. Ritiene necessario tenere in debita considerazione le integrazioni che saranno presentate perché potrebbero apportare modifiche estremamente peggiorative e quindi devono permettere ai cittadini e alle istituzioni di contestarle, oppure potrebbero invece essere recepite positivamente dai cittadini. Ritiene non opportuno negare questo tipo di possibilità. Si definisce, anche in qualità di rappresentante del Comune, decisamente contrario a proseguire l'inchiesta in mancanza di tutta la documentazione”*;

- Andrea Cella, vicesindaco del Comune di Massa, prendeva la parola da remoto, suggerendo al Presidente di chiedere alla Regione una sospensione dell'inchiesta, vista la poca chiarezza normativa. Faceva, al contempo, presente anche che *“la richiesta di autorizzazione, in generale, vuole permettere a uno dei gestori di un sito di discarica di continuare a lavorare contro il parere di diverse amministrazioni comunali e del Consiglio Regionale, che hanno ribadito l'opportunità di chiudere il sito e bonificare l'area”*;

- Alberto Giovannetti, sindaco del Comune di Pietrasanta, nel ritenersi d'accordo con la richiesta di sospensione, sottolineava *“la necessità di ascoltare il territorio e i cittadini,*

ricordando che il Consiglio Comunale ha votato a favore della chiusura della discarica e alla sua bonifica e che gli strumenti urbanistici comunali prevedono per l'area una destinazione agricola. La sospensione potrebbe essere utile anche al fine di apportare ulteriori elementi conoscitivi da presentare nella relazione finale”.

11. Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica riscontrava le predette richieste, ribadendo che non si ravvedevano gli estremi, procedurali e normativi, per procedere ad una sospensione dell'inchiesta pubblica e richiama la nota della Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana del 16 novembre 2023, pervenuta il 20 successivo, anch'essa impugnata con il presente ricorso.

12. Analoga richiesta di sospensione veniva avanzata dal Consigliere regionale Massimiliano Baldini, membro della Commissione Ambiente, che invitava la Presidente a richiedere un parere in merito all'Avvocatura Regionale.

13. Con nota in data 27 novembre 2023 (anch'essa impugnata, per quanto possa occorrere, con il presente ricorso) la Presidente ha richiesto un parere all'Avvocatura Regionale che, allo stato, non sarebbe ancora stato rilasciato.

Ciò nonostante, la Presidente ha proseguito nello svolgimento dell'inchiesta pubblica.

14. Con Avviso in data 23 novembre 2023 della Presidente della Inchiesta Pubblica è stata, infatti, convocata l'Audizione finale per la data del 2 dicembre 2023 solo parzialmente in presenza con numero limitato e per il resto da remoto (doc. n. 15).

15. Durante la seduta del 2 dicembre 2023 la Presidente dava atto di aver ricevuto, da parte dei Comuni di Forte dei Marmi, Massa e Pietrasanta, apposite comunicazioni con le quali hanno dichiarato di non partecipare al prosieguo dell'inchiesta pubblica e si sono riservati di adire le competenti sedi per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dagli stessi rappresentati.

16. Si rileva che, già prima dei due Avvisi sopra richiamati relativi alla convocazione delle due Audizioni generali, numerose associazioni e gli stessi Comuni ricorrenti avevano contestato l'impostazione della Inchiesta Pubblica da parte della Presidente, eccependo in particolare:

- le modalità eccessivamente complicate per ottenere la partecipazione e il diritto di intervenire alla udienza;
- gli orari e le date delle Audizioni in periodo di lavoro e in giorni feriali che disincentivavano la partecipazione alla Inchiesta;
- la necessità che all'interno della Inchiesta Pubblica si potessero confrontare anche le integrazioni da presentare da parte della Programma Ambiente Apuane srl.

Come dimostrano gli atti inviati dai Comuni nessuna delle richieste è stata accettata dalla Presidente della Inchiesta.

17. Si vedano le due note del Comune di Forte dei Marmi in data 31 ottobre 2023 e 13 novembre 2023 (docc. nn. 16 e 17), nonché le dichiarazioni dell'Assessore Enrico Ghiselli del Comune medesimo riportate nel verbale dell'audizione preliminare del 6 novembre 2023 che richiede: *“se è possibile aprire le sedute a tutti i cittadini. Chiede inoltre se è possibile spostare l'orario delle prossime udienze più tardi per permettere a chi lavora una più ampia partecipazione.”*

Si veda, inoltre, sempre dal verbale della Audizione preliminare del 6 novembre 2023, la richiesta del Vicesindaco del comune di Massa, Andrea Cella, che ribadisce che *“la mancanza di documenti integrativi inficia il lavoro della Commissione di inchiesta”* e che *“i tempi risultano inoltre più brevi vista la cadenza della scadenza durante le festività natalizie e viste anche le probabili situazioni avverse”*.

La Presidente ha più volte opposto un rifiuto alle richieste sopra elencate, adducendo motivi che, come vedremo, contrastano con la normativa che disciplina il procedimento di Paur ed in particolare, con la disciplina dettata per l'Inchiesta Pubblica ai sensi dell'articolo 24bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Si precisa infine che le stesse associazioni promotrici della Inchiesta che, a differenza dei Comuni ricorrenti, hanno partecipato fino all'ultima audizione, hanno provveduto alla ricusazione della Presidente della Inchiesta Pubblica, mentre i Comuni di Forte dei Marmi, Massa e Pietrasanta propongono ora il presente ricorso che è affidato alle seguenti considerazioni di

DIRITTO

In via preliminare: la *ratio* dell’Inchiesta Pubblica.

Si richiamano, in via preliminare, (ricordandole al contempo al Presidente della Inchiesta Pubblica), che la filosofia di fondo della Inchiesta Pubblica è ben rappresentata da quanto affermato in un Rapporto del Governo del Canada: *“Conviene porre come principio di base che l'udienza pubblica non è un privilegio accordato alla popolazione, ma un servizio che lo Stato domanda al pubblico per aiutarlo a prendere una decisione con cognizione di causa e per favorire un rapporto armonioso fra lo sviluppo economico e la protezione della qualità dell'ambiente. Questa affermazione comporta che l'udienza debba essere pensata in funzione dei bisogni e della disponibilità del pubblico. Il pubblico non deve piegarsi di fronte a problemi di disponibilità, di scadenze o di ordine del giorno dei membri delle commissioni, dei promotori o dei ministeri. Sono le commissioni che devono determinare le procedure migliori tenuto conto dell'ambiente in cui si tiene l'udienza, dei suoi abitanti e delle loro difficoltà”*. (Rapporto sulla riforma delle procedure di udienza pubblica a cura del Gruppo di Studio promosso dall'Ufficio federale per l’esame delle valutazioni ambientali - Canada 1988).

Peraltro, anche la stessa DGR 1170/2023, ora impugnata così come interpretata dalla Regione Toscana, prescrive, nelle premesse al suo dispositivo, che: *“quanto rappresentato dalle Amministrazioni comunali nelle richieste di attivazione della Inchiesta Pubblica ed in particolare la necessità di garantire un confronto più trasparente e partecipativo possibile con le comunità locali”*.

Ed ancora: *“Ritenuto, pertanto, che lo svolgimento di Inchiesta Pubblica rappresenti per il caso di specie lo strumento più appropriato per far fronte alle esigenze espresse dal territorio più trasparente e partecipativo possibile con le comunità locali”*.

Da quanto sopra riportato risulta, quindi, chiara la *ratio* del procedimento di Inchiesta Pubblica che consiste nell’organizzare i lavori della stessa nel modo più adeguato a garantire una più ampia possibile partecipazione del pubblico interessato.

La *ratio* della Inchiesta Pubblica, per essere pienamente attuata, richiede:

1. la possibilità di partecipazione in presenza per tutti gli aventi diritto e quindi la scelta di una sede adeguata allo scopo;
2. la possibilità di intervenire durante le Audizioni senza vincoli di registrazioni preventive;
3. la scelta di orari giorni e sedi che permettano un'ampia e articolata partecipazione del pubblico;
4. la possibilità che l'Inchiesta Pubblica tratti tutta la documentazione presentata dal proponente comprese le eventuali integrazioni;
5. la necessità, in coerenza al punto 4, che la Inchiesta sia avviata quando tutta la documentazione comprese le integrazioni, siano state depositate dal proponente, fattispecie non verificatasi nel caso in oggetto, in quanto la richiesta di integrazioni da parte della Regione Toscana in sede di PAUR è stata inviata nei giorni 20 e 26 settembre 2023, mentre la proroga dei termini per presentare le integrazioni è stata accordata in data 23 ottobre 2023 e precisamente lo stesso giorno in cui la Presidente ha convocato la prima Audizione preliminare della Inchiesta Pubblica.

Nel caso in esame, non c'è mai stata la volontà della Presidente della Inchiesta Pubblica di garantire e seguire le sopra descritte modalità di gestione della Inchiesta Pubblica.

È sufficiente esaminare i verbali delle audizioni ed in particolare quello della prima audizione preliminare, laddove emerge che la Presidente, incautamente rispondendo alla richiesta di discutere le integrazioni, ha affermato che si potranno discutere se Programma Ambiente le presenterà in tempo.

Si consideri però che in data 23 ottobre 2023 la Regione Toscana aveva concesso 180 giorni alla Programma Ambiente Apuane srl per la presentazione delle integrazioni. Quindi, in data 6 novembre 2023, la Presidente ha effettuato un'affermazione non corrispondente alla realtà degli atti già pubblicati: è, infatti, ovvio che era impossibile che Programma Ambiente presentasse le integrazioni entro inizio gennaio (scadenza dei 90 giorni della durata della Inchiesta Pubblica nella interpretazione della Regione, interpretazione contestabile come vedremo di seguito) posto che era stato lo stesso proponente a richiedere una proroga così lunga.

Ne deriva come tutto il procedimento in esame sia stato impostato e condotto in maniera non coerente e conforme con la *ratio* sottesa al procedimento medesimo sino all'illegittima decisione assunta dalla Presidente, sulla base di un chiarimento fornito dalla Regione Toscana, di non sospendere l'inchiesta, come da istanze avanzate e finalizzate a consentire l'esame e la valutazione, nell'ambito della stessa inchiesta, delle rilevanti integrazioni richieste dall'autorità competente al proponente nell'ambito del procedimento PAUR.

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Eccesso di potere per travisamento di fatti. Illogicità. Contraddittorietà.

Violazione dei principi costituzionali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Sviamento.

La Presidente della Inchiesta Pubblica ha precisato che il procedimento ha una durata di 90 giorni decorrenti dalla sua indizione.

Trattasi di assunto sostenuto anche sulla base della più volte menzionata nota di chiarimenti fornita dalla Regione Toscana e da quanto stabilito al punto 5.5. dell'Allegato A alla DGR n. 1170/2023., laddove è disposto che "*L'inchiesta pubblica si svolge nel rispetto del termine di novanta giorni, a decorrere dalla sua indizione e si conclude con la relazione finale sui lavori svolti, come sopra definita*".

L'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006 non individua il momento a partire dal quale il termine di durata del procedimento comincia a decorrere, lasciando la relativa individuazione alla discrezionalità dell'autorità competente e della presidente dell'inchiesta stessa.

È però evidente che il procedimento deve essere condotto nel rispetto, oltre che dei principi costituzionali sopra indicati, anche e soprattutto in conformità alla *ratio* dell'inchiesta che deve essere quella di garantire la massima e più efficace possibile partecipazione del pubblico. Si consideri che tale procedimento, proprio in quanto finalizzato a coinvolgere ed informare il pubblico in merito al progetto ed alle sue conseguenze, dovrebbe servire, fra l'altro, ad evitare e/o <smorzare> il probabile contenzioso: purtroppo, come si dimostrerà, la conduzione

del procedimento avviata dalla Presidente ha avuto un effetto del tutto contrario a quello proprio di siffatto procedimento.

La Presidente ha, infatti, deciso di individuare il momento della decorrenza del termine di durata dell'inchiesta dalla data della deliberazione ora impugnata (9 ottobre 2023): e questo è già di per sé illogico e contrario ai principi suesposti.

Non solo.

Ma la stessa Presidente ha poi deliberato di convocare la seduta dell'audizione preliminare in data 6 novembre 2023 e cioè dopo che l'autorità competente, in sede di procedimento PAUR, aveva concesso al proponente il termine di 180 giorni per la presentazione delle rilevanti ed ampie integrazioni al progetto che sono state richieste dall'autorità medesima.

Anzi, più precisamente, la Presidente ha convocato l'audizione preliminare con avviso in data 23 ottobre 2023, adottato lo stesso giorno della concessione della proroga al proponente per la presentazione delle suddette integrazioni.

È evidente che in tale momento la Presidente, preso atto della richiesta di integrazioni al progetto, avrebbe ben potuto richiedere anche una conseguente proroga del procedimento di inchiesta pubblica.

Pertanto, appare contraddittorio constatare come un'interpretazione così rigida della durata del procedimento abbia trovato applicazione solamente nel caso dell'inchiesta pubblica, ma non nel caso del procedimento in generale.

Ma vediamo nello specifico a cosa si fa riferimento.

L'istanza per il rilascio del PAUR stata presentata dal proponente in data 26.04.2023.

La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, è stata effettuata in data 08.05.2023. Con la comunicazione viene anche data notizia alle amministrazioni potenzialmente interessate dell'avvenuta pubblicazione della documentazione del proponente sul sito web.

Tale adempimento doveva essere effettuato, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di 10 giorni, che quindi è stato superato.

In data 04.07.2023 e 06.07. 2023 il proponente ha poi depositato l'integrazione formale della documentazione allegata alla istanza, richiesta dall'Autorità competente (pervenuta al protocollo in data 04.07.2023, 06.07.2023 e 10.07.2023).

Secondo il comma 3 articolo 27-bis *“3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.”*

Quindi, dalla pubblicazione e comunicazione alle amministrazioni interessate (8 maggio 2023) alla trasmissione dell'integrazione formale della documentazione da parte del proponente sono decorsi ben più dei trenta giorni assegnati.

Ed ancora.

L'avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente (fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali) sono stati pubblicati in data 12.07.2023 sul sito web della Regione Toscana ed il relativo procedimento è stato avviato in pari data.

A decorrere dal 12 luglio 2023 è stato assegnato un termine per le osservazioni del pubblico che è, dunque, scaduto in data 11 agosto 2023.

La richiesta di integrazioni è stata avanzata in data 20 e 26 settembre 2023: il comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 dispone, al riguardo, che la richiesta di integrazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (11 agosto 2023).

Quindi, la richiesta di integrazioni è stata avanzata quasi due mesi dopo l'avvio del procedimento con relativa pubblicazione dell'avviso (come visto avvenuto in data 12 luglio 2023).

Di più.

Con nota del 19.10.2023 prot 0477421, il proponente, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato la necessità di ottenere una sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti, richiesti con la sopra richiamata nota del 26.09.2023, al fine di acquisire ulteriori dati ed approfondire alcuni aspetti.

In data 23 ottobre 2023 la Autorità competente ha accolto la richiesta di proroga del termine di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni.

Giova evidenziare che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 27-bis del DLgs 152/2006: “8. *Tutti i termini del procedimento si considerano perentori* “.

Ma evidentemente i termini sono perentori solo per la fase dell'Inchiesta Pubblica e ciò nonostante l'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006 non li definisca, per quanto riguarda l'inchiesta pubblica, come tali.

Ciò in quanto trattasi di fase endoprocedimentale, che può essere sospesa per adeguarla all'evolversi del procedimento di PAUR comprensivo della VIA in modo da valorizzare il coinvolgimento della comunità interessata dagli impatti del progetto nel caso emergano in conferenza dei servizi novità significative che meritino un confronto con il pubblico fondate non solo sullo schema asettico delle osservazioni.

Le modalità di conduzione dell'inchiesta pubblica da parte della Presidente nonché quanto verificatosi con riferimento al procedimento in generale dimostrano la sussistenza delle violazioni in rubrica indicate, e l'illegittimità della decisione assunta dalla Presidente di condurre l'inchiesta escludendo dal dibattito e confronto le integrazioni richieste al proponente in sede di PAUR.

Ne consegue l'illegittimità delle disposizioni dettate dalla Regione Toscana per lo svolgimento dell'inchiesta con la deliberazione ora impugnata così come dalla stessa interpretate e poi attuate dalla Presidente dell'inchiesta medesima.

II. Violazione e falsa applicazione, sotto distinti ed ulteriori profili, dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione di Aarhus recepita con Decisione 2005/370/CE.

Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.

Difetto di istruttoria e di motivazione.

Eccesso di potere per illogicità. Ingiustizia. Contraddittorietà.

Sviamento.

L'Inchiesta Pubblica è una procedura partecipativa che è finalizzata ad integrare l'ordinario processo di consultazione con osservazioni nei casi in cui sia necessario coinvolgere la comunità interessata dagli impatti di un progetto. Non può, quindi, essere interpretata come una <sorta> di ulteriore procedura di consultazione, al pari di quella prevista in sede di osservazioni che si limita invece a disciplinare la possibilità di esprimere singole critiche e/o prese di posizione sul progetto.

L'Inchiesta Pubblica è invece un percorso partecipativo, e non, come detto, di mera consultazione, che serve a verificare il bilancio del consenso della comunità locale verso un progetto sottoposto a VIA, oltre a far emergere, proprio da un confronto tra le parti partecipanti, ulteriori criticità che non sarebbero mai emerse in sede di procedura di osservazioni dove è assente questa fase di confronto.

Non a caso il comma 1 dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che la consultazione attraverso le osservazioni (ex comma 3 articolo 24 D.Lgs. n. 152/2006) si può svolgere nelle forme della Inchiesta Pubblica, quindi distinguendo già nella lettera della legge i due strumenti di coinvolgimento del pubblico.

Non a caso la stessa Convenzione di Aarhus recepita dalla UE (vedi Decisione 2005/370/CE) e quindi anche dall'Italia prevede un apposito articolo 6 sulla partecipazione del pubblico.

In particolare, il comma 3 dell'art. 6 di detta Convenzione dispone testualmente: *“Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale”*. Da questo comma emerge con chiarezza come sia necessaria una fase di informazione non limitata all'accesso come mera conoscenza di atti, ma come una fase indispensabile per essere poi il pubblico coinvolto attivamente nella decisione finale.

Quanto sopra è confermato dallo stesso modulo, predisposto dalla Regione Toscana, per la presentazione delle osservazioni nei procedimenti di VIA regionali: *“In considerazione del fatto che l'inchiesta pubblica è una procedura di consultazione e informazione a tutti i cittadini, gli enti, i gruppi di interesse e gli operatori economici, che consente una partecipazione più estesa al dibattito pubblico;”*.

Non casualmente nelle migliori esperienze di Inchiesta Pubblica viene messa in rilievo, ai fini della convocazione della stessa, la storia del conflitto connessa al progetto oggetto di VIA (si veda, a titolo di esempio significativo il Rapporto Finale della precedente Inchiesta Pubblica tenutasi sulla discarica in questione nel 2009 – doc. n. 18). La storia del conflitto deve essere riportata, inoltre, nel Rapporto finale della Inchiesta, fornendo il quadro delle posizioni in generale della comunità locale (nelle sue diverse articolazioni sociali e istituzionali) in relazione al progetto oggetto del procedimento di VIA. Questa ricostruzione servirà per fornire il quadro sul livello di accettabilità sociale del progetto e quindi sul livello di conflittualità prodotto dallo stesso; le questioni specifiche e più squisitamente tecniche relative agli impatti potenziali del progetto nonché alle questioni di legittimità dello stesso e del relativo procedimento verranno esaminate nel paragrafo relativo al Bilancio delle Osservazioni.

Nel caso in questione, lo svolgimento dell'inchiesta pubblica è stato invece caratterizzato da una serie di criticità che consistono in vizi di illegittimità che inficiano il procedimento, rendendolo di fatto inutile, oltre che, come dimostrato sub I), contrastante con la stessa *ratio* sottesa al procedimento in esame.

1. Prima criticità: lo svolgimento delle Udienze non in presenza.

Le udienze devono essere svolte nel territorio limitrofo al sito del progetto oggetto della VIA per consentire una ampia partecipazione del pubblico, unica vera garanzia per uno svolgimento trasparente del percorso partecipativo e soprattutto per la acquisizione di tutti i punti di vista critici sul progetto. Questa visione ampia della partecipazione del pubblico è stata confermata dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 3107/2011: *“Per quel che attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA. Si tratta di una interpretazione restrittiva della tipologia di pubblico da coinvolgere nella Inchiesta”*.

La capziosa regolamentazione delle iscrizioni per permettere gli interventi stabilita dal Presidente della Inchiesta ha avuto come unico risultato quello di impedire una adeguata

partecipazione del pubblico limitato ai soli rappresentanti delle associazioni che hanno presentato osservazioni. Solo se il pubblico è sufficientemente rappresentativo del conflitto determinato dal progetto l'Inchiesta ha senso altrimenti sono sufficienti le previste osservazioni.

2. Seconda criticità: il termine temporale troppo ristretto tra la prima udienza generale e la seconda.

La prima udienza, secondo l'Avviso pubblicato dalla Presidente della Inchiesta Pubblica, si è incentrata sulla presentazione del progetto da parte del proponente nonché sulla presentazione di una sintesi delle osservazioni secondo le indicazioni fornite nell'avviso di convocazione della seconda Audizione del 20 novembre 2023.

In realtà, è inopportuno che si debbano presentare sintesi delle osservazioni o da parte dei Commissari o degli intervenienti avendo, peraltro, pochissimo tempo per illustrarle, come risulta dall'Avviso pubblicato dalla Presidente della Inchiesta per la Audizione del 20.11.2023.

L'udienza generale deve infatti servire solo ed unicamente a permettere al pubblico di fare domande al proponente senza assurde regole burocratiche come quella di iscriversi prima ancora di tenere l'udienza, escludendo di fatto dal porre domande colui che non si è iscritto o potuto iscriverne.

È evidente che in questo modo si finisce per soffocare anticipatamente la partecipazione del pubblico.

Non solo.

Il ristretto termine intercorrente tra la prima Audizione generale del 20 novembre 2023 e la seconda del 2 dicembre 2023 (meno di due settimane senza considerare i festivi) hanno impedito al pubblico (organizzato o singoli cittadini) di preparare risposte e proposte per la seconda Audizione alle eventuali ulteriori criticità emerse durante la prima udienza.

In questo modo si crea una asimmetria informativa tra il pubblico, da un lato, e, dall'altro lato, il proponente, gli enti tecnici e l'autorità competente che hanno a disposizione tecnici e competenze organizzate in grado di approntare chiarimenti e proposte in tempi anche ristretti, facoltà che ovviamente difetta ai cittadini, anche a quelli organizzati in associazioni.

Il ristretto termine tra la prima e la seconda udienza non è neppure giustificato dalla logica, comunque discutibile come rilevato sub I), dei 90 giorni di durata della Inchiesta, posto che entro tale termine si sarebbe in ogni caso potuto convocare la seconda Audizione generale.

Sul punto si rileva come con la DGR n. 1170/2023 la Regione ha disposto lo svolgimento della Inchiesta Pubblica ed al punto 2.2. dell'Allegato A ha stabilito che spetta alla Presidente della Inchiesta Pubblica indire la stessa.

Quindi, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della citata disposizione, i 90 giorni decorrono dalla indizione della udienza preliminare del 6 novembre scorso, con la conseguenza che detti termini andranno a scadere ai primi di febbraio 2024.

Risulta, dunque, incomprensibile, anche nella logica restrittiva del Presidente della Inchiesta Pubblica sulle modalità di durata della stessa, l'aver previsto ed assegnato termini così ristretti fra le due adunanze.

Occorre, inoltre, considerare quanto sostenuto dalla Presidente della Inchiesta Pubblica in sede di Audizione generale del 20 novembre 2023 in ordine alla richiesta di tempi più ampi tra una Audizione e quella successiva: *“Tra la prima e la seconda seduta della audizione generale non sono stati previsti lunghi tempi in quanto si tratta solo di una prosecuzione dei lavori”* (cfr. pag. 4 del verbale).

Trattasi di interpretazione burocratica che non tiene conto del fatto che i cittadini partecipanti sono volontari e devono avere il tempo di prepararsi fra un'udienza all'altra per una partecipazione efficace. Alla fine, come risulta dal succitato verbale, la Presidente rinvia di una sola settimana la Audizione successiva, senza accogliere i motivi della richiesta del pubblico di tempi adeguati tra le due Audizioni generali.

Ed ancora.

Sempre sotto il profilo temporale risultano assurdi i termini <giugulatori> degli interventi da parte dei partecipanti (non oltre 8 minuti). In questo modo si impedisce la possibilità di intervenire da parte di tutti coloro che volessero farlo, posto che oltretutto la Presidente, senza alcun fondamento normativo, aveva stabilito che le Audizioni generali sarebbero state solo 2 oltre a quella preliminare.

Ne deriva che, più che un procedimento utile a garantire il confronto ed il contraddittorio con il pubblico interessato, la Presidente ha ritenuto l'inchiesta pubblica come una <sorta> di fastidioso adempimento: infatti, come risulta dal Verbale della Audizione generale del 20 novembre 2023 (cfr. pagina 7) la stessa afferma: *“Visto il numero di richieste, il tempo concesso per ogni intervento sarà di 8 minuti. In totale la previsione è quindi di circa 152 minuti di interventi, cioè 2 ore e 32 min, che comportano il superamento dello spazio finora fissato per la sessione dell’audizione di oggi.”*

Ma sarebbe stato sufficiente prevedere una Audizione in più per risolvere questo problema. Con questo modo di procedere si è violato l'art. 6, comma 3 della Convenzione di Aarhus sopra richiamato.

3. Terza criticità: impedire ai partecipanti audizioni tecniche esterne.

La logica acceleratoria imposta dalla Presidente della Inchiesta ha impedito la possibilità che i partecipanti richiedessero la convocazione di enti tecnici, ma anche di soggetti in possesso di competenze particolari esistenti nel territorio interessato, per svolgere audizioni di chiarimento su elementi critici emersi a seguito delle due udienze generali.

Si ricorda che il Presidente che è un garante della funzionalità del percorso partecipativo della Inchiesta Pubblica non un dominus della stessa che decide chi e cosa si deve trattare nelle udienze a prescindere dall'evolversi dalla dinamica del confronto.

Peraltro, la stessa DGR n. 1170 /2023 confonde le udienze partecipative con le audizioni che in una Inchiesta Pubblica sono integrative delle udienze per fornire ai partecipanti, al Presidente della Inchiesta ed ai Commissari ulteriori elementi di approfondimento relativi al progetto oggetto della VIA interna al PAUR.

Peraltro, sulla possibilità di convocare più udienze oltre alle tre minime la stessa DGR 1170/2023 afferma al punto 3.4. dell'allegato:

“L'inchiesta pubblica si compone di almeno 3 (tre) audizioni aperte al pubblico:

- audizione preliminare;*
- audizione generale;*
- audizione finale”.*

Posto che il minimo stabilito consiste in n. 3 audizioni, non vi era alcun impedimento regolamentare a fissarne altre, stante il livello di complessità e di rilevanza del progetto in discussione.

Quanto sopra si pone in palese contrasto con il comma 7 dell'art. 6 della Convenzione di Aarhus che così recita: *“le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del proponente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini della attività rilevanti ai fini della attività proposta”*.

4.Quarta criticità: non permettere alla Inchiesta di valutare le integrazioni che dovrà presentare il proponente su richiesta dell'Autorità competente.

Premesso che, come già in parte trattato in precedenza, occorre considerare che la Inchiesta Pubblica è una fase endoprocedimentale che può svolgersi in parallelo con il procedimento di Paur posto che non esiste nessuna norma che vieti questo parallelismo, e ciò soprattutto in quanto l'Inchiesta Pubblica, per la sua natura giuridica, non può comportare la sospensione del procedimento di PAUR.

La decisione assunta dal Presidente della Inchiesta Pubblica di tenere le udienze della Inchiesta Pubblica prima del deposito delle richieste di integrazioni ai gestori della discarica in oggetto appare in completo contrasto con quanto disposto dal punto 1.11. della DGR 1170 del 9 ottobre 2023 (*“Direttive per lo svolgimento della Inchiesta pubblica sul procedimento di Paur della discarica in località Porta Montignoso Pietrasanta”*) che recita: *“1.11. Nell'ambito dell'inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, nonché la eventuale documentazione integrativa presentata dal Proponente all'Autorità competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre, vengono esaminati i pareri e le osservazioni pervenute alla Autorità competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli inerenti la documentazione integrativa”*

Risulta quindi con chiarezza che oggetto della Inchiesta devono essere anche le integrazioni depositate dal proponente, comprese quelle richieste, come nel caso in esame, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis.

La Regione Toscana, nella nota di chiarimenti impugnata, ha invece fornito un'interpretazione dello svolgimento dell'inchiesta pubblica totalmente in contrasto con quanto sopra riportato, costringendo così i Comuni interessati ad impugnare il predetto regolamento così come interpretato dalla Regione Toscana ed applicato dalla Presidente dell'inchiesta pubblica.

Peraltro, il suddetto punto 1.11 fa riferimento alle integrazioni in generale, che, come è noto, possono essere richieste anche in più fasi del procedimento, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Si rileva, inoltre, che l'attività di verifica delle integrazioni presentate da Programma Ambiente non può essere oggetto del lavoro dei Commissari successivamente allo svolgimento delle Udienze (sempre che le integrazioni siano presentate prima della chiusura dei lavori dei Commissari con la relazione finale prevista). Infatti, le udienze sono il cuore della Inchiesta Pubblica, visto che il lavoro successivo dei Commissari è meramente ricognitivo di quanto è emerso dalle Udienze.

Si aggiunge infine una ulteriore riflessione su quanto affermato nell'atto della Direzione Ambiente Energia settore VIA-VAS in data 23 ottobre 2023 relativamente all' accoglimento richiesta di sospensione per la presentazione della documentazione integrativa. In tale atto si afferma: *“Si comunica inoltre che il Settore scrivente, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del DLgs. 152/2006, provvederà a pubblicare la documentazione integrativa depositata dal Proponente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvierà una nuova consultazione del pubblico la cui durata ai sensi del sopra richiamato art. 27-bis del DLgs. 152/2006 è di 15 giorni”*.

Ora, la consultazione del pubblico, come stabilisce il comma 1 dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è comprensiva, sia pure in forme specifiche come abbiamo visto in precedenza, della Inchiesta Pubblica.

Recita infatti detto articolo: *“1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica...”*. È vero che in questo caso i termini per le osservazioni del pubblico sono di 15

giorni, ma questo termine riguarda solo le osservazioni esterne allo svolgimento della Inchiesta Pubblica medesima.

Concludendo non ci sono, quindi, vincoli giuridici per impedire che la Inchiesta si concluda dopo la presentazione delle integrazioni in oggetto, anzi proprio per rispettare la finalità della Inchiesta Pubblica, come definite dalla DGR n. 1170/2023, sarebbe stato auspicabile che le udienze fossero fissate in modo da consentire la valutazione di dette integrazioni.

Quanto sopra è confermato dalla stessa DGR 1170 che all'allegato A punto 5.2. afferma:

“La relazione deve essere trasmessa all'Autorità competente per la VIA in tempo utile per poter essere valutata nell'ambito del procedimento in corso sull'opera in oggetto e prima della conclusione dei lavori della Conferenza di servizi ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”.

Ne deriva che la relazione, che costituisce un elemento importante in sede di conferenza per la VIA, deve necessariamente avere ad oggetto anche le integrazioni depositate dal proponente proprio in quest'ultimo procedimento, pena l'inutilità della stessa relazione.

Ed ancora: se comunque il procedimento di VIA è stato sospeso in attesa delle integrazioni, non si comprende per quale motivo non potesse essere disposta analoga sospensione dell'inchiesta pubblica, stante la necessità di acquisire la relativa relazione finale all'interno del procedimento di VIA.

Inoltre, sempre la sopra menzionata DGR, nelle premesse al suo dispositivo, conferma che la sospensione della Inchiesta Pubblica è fase distinta da quella del procedimento in generale, rilevando che: *“lo svolgimento dell'inchiesta pubblica in argomento non dovrà comportare interruzioni o sospensioni dei termini, così come disposto dalla normativa in materia di VIA;”.*

Questo richiamo al punto 5.6. dell'allegato alla DGR n. 1170/2023 viene ripreso anche nella nota di risposta che il settore VIA della Regione Toscana ha fornito sia alle richieste dei Comuni ma anche di numerose associazioni e comitati partecipanti alla Inchiesta in relazione alla possibilità di permettere alla Inchiesta di discutere anche le integrazioni che dovranno essere presentate dalla Programma Ambiente Apuane srl.

Trattasi di richiamo che semmai conferma la fondatezza della richiesta dei Comuni in quanto fase endoprocedimentale: infatti, comunque, la Inchiesta Pubblica non potrebbe ex lege

interrompere il procedimento di Paur che semmai è stato sospeso proprio dalla concessione di ben 180 giorni di tempo alla Programma Ambiente Apuane srl.

Peraltro, a conferma di una visione distorta ed illogica della Inchiesta Pubblica da parte della Presidente, si veda quanto riportato dal verbale della Audizione Generale del 20 novembre del 2023, laddove a pagina 4 si afferma: *“Si ricorda anche che, pervenute le integrazioni, gli enti tecnici saranno nuovamente coinvolti in sede di conferenza di servizi.”*

Ne discende che, mentre i tecnici degli enti potranno esaminarle in sede di conferenza dei servizi, altrettanto non potrà verificarsi per i cittadini che quindi non avranno modo di discutere in sede di Inchiesta Pubblica le corpose integrazioni che dovrà presentare il proponente.

5. Quinta criticità: le modalità non trasparenti nella conclusione della Inchiesta Pubblica secondo la DGR N. 1170/2023.

La DGR n. 1170/2023, al punto 1.9., dell'allegato afferma testualmente

“L'inchiesta si conclude con la redazione, da parte del Presidente in collaborazione con i Commissari, della relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.

La relazione è trasmessa all'Autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza”.

Questo costituisce un grave limite delle direttive, allegate alla DGR 1170, posto che si dispone che il Presidente esprime, alla fine della Inchiesta, un giudizio sui risultati.

Il Presidente non esprime giudizi, ma solo un parere, il giudizio di compatibilità ambientale è invece compito della Autorità competente.

Ma a parte questa confusione lessicale che conferma la superficialità con cui sono state scritte e poi interpretate le direttive in questione, queste danno luogo un'altra illegittimità, allorquando affermano che il giudizio del Presidente verrà inserito nella Relazione finale (vedi lettera c) punto 2.3. allegato alla DGR 1170/2023).

La relazione finale deve essere solo la fotografia di quello che è emerso nelle Udienze della Inchiesta e va quindi tenuta separata dal parere del Presidente della Inchiesta che può essere

o meno condiviso dai Commissari che possono anche chiedere di distinguere all'interno del Parere la loro posizione.

Non solo.

La DGR n. 1170/2023 incorre in un'altra criticità, al punto 3.2., laddove prevede:

“Ogni audizione deve concludersi con un verbale recante la sintesi dei lavori svolti”.

Risulta con chiarezza che i verbali non sono stati predisposti alla fine di ogni singola Audizione, infatti, non sono stati presentati alla visione e discussione dei partecipanti alle Audizione successive. Non solo, ma pure la Relazione finale sarà allora predisposta dopo la ormai avvenuta conclusione delle Audizioni e comprenderà anche i verbali, come stabilito dal punto 5.1. dell'allegato alla DGR 1170/2023.

È vero che tutta la documentazione viene poi pubblicata nella apposita sezione del sito della Regione Toscana, ma solo dopo che i verbali e la relazione finale sono stati predisposti e non sono previste nella DGR 1170 /2023 delle modalità apposite al fine di garantire che i partecipanti possano richiedere eventuali revisioni del contenuto di tali atti.

Su tutti questi aspetti la DGR 1170/2023 tace e non casualmente la Presidente della Inchiesta Pubblica ha utilizzato queste gravi lacune per gestire la stesura di questi atti come fossero propri.

Si ribadisce che anche qui si esprime una visione totalmente errata del ruolo del Comitato della Inchiesta Pubblica e del Presidente che non sono interpreti di quanto i partecipanti esprimono nelle Audizioni, bensì garanti che quanto espresso venga fedelmente riportato nelle stesure finali dei verbali e della relazione finale.

6. Sesta criticità: il palese conflitto di interessi nella nomina della direttrice della discarica oggetto del procedimento di Paur come membro del Comitato della Inchiesta Pubblica.

Uno dei membri della Commissione di Inchiesta Pubblica, nominato dalla Presidente, è anche la direttrice della discarica oggetto del procedimento di PAUR.

Ora, se è vero che le parti possono indicare nomi di fiducia e questo vale anche per il proponente nel caso in esame, la scelta della Presidente avrebbe dovuto tenere in considerazione che, secondo il punto 2.3. dell'allegato alla DGR 1170/2023, tra i compiti dei

Commissari che costituiscono il Comitato della Inchiesta Pubblica rientra anche quello della stesura della relazione finale sui lavori svolti.

La relazione finale della Inchiesta Pubblica, comprensiva in modo inappropriato del giudizio del Presidente come abbiamo poc'anzi eccepito, costituirà atto istruttorio all'interno del procedimento di conferenza dei servizi, quindi, è fondamentale che la relazione sia obiettiva nel riportare quanto emerso dalla Inchiesta soprattutto sulle criticità del progetto oggetto del procedimento di PAUR.

La Direttrice della scarica, in quanto membro della Commissione, non potrà avere, per ovvi motivi, la dovuta obiettività nella stesura della relazione per la semplice ragione che si troverà a dovere difendere il suo operato.

Non solo.

La stessa, in quanto direttrice della scarica, parteciperà alla Conferenza dei Servizi che dovrà valutare come acquisire i contenuti della Relazione finale della Inchiesta Pubblica ai fini della decisione finale.

Pertanto, è indiscutibile che la Presidente avrebbe dovuto chiedere alla proponente un proprio rappresentante che non avesse compiti di responsabilità gestionale della scarica diretta.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra espresso occorre ricordare che, come si è riportato in precedenza, se il compito dei Commissari nel Comitato della Inchiesta Pubblica consiste nel predisporre la relazione finale sui lavori della stessa, questa deve riportare la posizione di tutte le parti partecipanti.

Ciò comporta che i Commissari non sono parte nella Inchiesta, ma garanti che tutto quello che è emerso dalle udienze venga riportato nella Relazione.

Ne deriva che la Presidente dell'inchiesta pubblica, ed anche la stessa autorità competente, avrebbero dovuto, anche nella nomina dei commissari, tenere conto e garantire il bilanciamento degli interessi contrapposti ex comma 2 articolo 53 DLgs 152/2006.

Sulla base delle considerazioni suesposte emerge, invece, come né la Regione Toscana, ma ancor di più la Presidente della Inchiesta Pubblica, hanno garantito, con il loro comportamento e con le disposizioni impartite, un'efficace ed effettiva partecipazione del pubblico, oltre che ovviamente degli stessi Comuni ricorrenti.

Donde la sussistenza delle illegittimità eccepite.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati nei limiti e termini di cui in motivazione.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si dichiara, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che il valore della presente causa è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Genova, 18 dicembre 2023.

Avv. Piera Sommovigo

Si producono:

1. deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1170 del 09.10.2023, pubblicata sul BURT n. 42 del 18.10.2023
2. nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica del 16.11.2023, pervenuta in data 20.11.2023
3. verbale dell'audizione preliminare dell'inchiesta tenutasi in data 06.11.2023
4. verbale dell'audizione generale dell'inchiesta tenutasi in data 20.11.2023
5. verbale dell'audizione generale dell'inchiesta tenutasi in data 02.12.2023
6. nota della Presidente dell'Inchiesta Pubblica del 27.11.2023
7. nota Comune di Pietrasanta prot. 376716 del 3 agosto 2023
8. nota Comune di Forte dei Marmi in data 7 agosto 2023 prot. n° 373678
9. deliberazione del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 31 del 24 luglio 2023
10. nota Comune di Massa in data 11 agosto 2023 prot. n° 0387536
11. note in data 20 settembre e 26 settembre 2023 della Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana
12. nota della predetta Direzione in data 23 ottobre 2023

13. Avviso Presidente Inchiesta Pubblica in data 23 ottobre 2023
14. Avviso Presidente Inchiesta Pubblica in data 9 novembre 2023
15. Avviso Presidente Inchiesta Pubblica in data 23 novembre 2023
16. nota del Comune di Forte dei Marmi in data 31 ottobre 2023
17. nota del Comune di Forte dei Marmi in data 13 novembre 2023
18. Rapporto Finale della precedente Inchiesta Pubblica tenutasi sulla discarica in questione nel 2009